

Parere Consiglio di Stato 11 novembre 2013, n. 4514

(estratto)

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio Legislativo.

Schema di decreto ministeriale – “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”.

[...]

Ritiene la Sezione che lo schema di regolamento proposto sia conforme, nei sensi di seguito indicati, alle finalità di garanzia della indipendenza e della autonomia degli avvocati (nella specie, con specifico riguardo al profilo economico, nel che è l’essenza stessa dello schema normativo), nonché di cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, postulata dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si concretizzano, per quanto concerne l’odierna proposta, nella definizione di un “sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi” nell’ottica della semplificazione del sistema di definizione degli onorari, cui si riferisce la relazione del Consiglio nazionale forense, il cui impianto è stato, in linea di massima e pur con le dovute rettifiche, recepito dalla stessa Amministrazione.

[...]

Ma lo schema di regolamento che ne occupa è specificatamente attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca alcuni punti fermi da cui l’interprete non può discostarsi.

In primo luogo, e in via assorbente, il terzo comma dell’articolo 13 della norma primaria, di cui alla legge n. 247 del 2012, stabilisce espressamente che “la pattuizione dei compensi è libera”. Il che appare dirimente ai fini della esposta questione.

Quanto ai criteri per la definizione dei parametri, il successivo comma 7 prescrive esclusivamente che “i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi”.

Nulla si dice in ordine alla misura del compenso; e nulla avrebbe potuto dire il comma 7, pena una evidente contraddittorietà interna rispetto alla prescrizione di cui al comma 3.

A tutto concedere, quanto alla ragionevolezza dei criteri, basti rinviare alle indicazioni specificatamente contenute nell’articolo 4 dello schema di regolamento.

La norma primaria circoscrive espressamente, in conclusione, la discrezionalità dell’Amministrazione nella materia di cui trattasi: il che non consente al Collegio di formulare ulteriori osservazioni che andrebbero ad impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione.